

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

(Provincia di Roma)

R.P.N. 3682

LI, 27/4/1993

OGGETTO: Convenzione, ai sensi dell'art.35 della legge
22.10.71, n.865, fra il Comune di Albano Laziale la Coop.
EDILIZIA "UNA CASA INSIEME" s.r.l. ed il CONSORZIO COOPERATI-
VO "CASA CASTELLI" (c.c.c.v.) s.r.l. per la concessione
in diritto di superficie di aree nel Piano di Bonagianni
Cecchina.

REPUBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno mille novemila novantatré, addì ventisei del mese di
aprile, nella Residenza Municipale e nella Sala del Sindaco,

avanti di me Dott. Alberto Trivelloni, Segretario generale
del Comune di Albano Laziale, sono personalmente comparsi:

1) MAURIZIO SANNIBALE, nato in Albano Laziale il 31.7.53
ed ivi residente, il quale interviene al presente atto
quale Sindaco del Comune di Albano Laziale (C.F.: 82011210588)

e non altrimenti, autorizzato alla stipula con deliberazioni
consigliari nn.303-304 e 305 del 25.7.1989;

2) LUIGI AGLIOCCHI, nato in Albano Laziale il 22.5.49
ed ivi residente, il quale interviene al presente atto
quale Presidente della Coop. Edilizia "UNA CASA INSIEME"
s.r.l. (C.F.: 03088410588), con sede in Roma, Via Nazionale
n.172 giusto certificato del Tribunale di Roma, datato



23.12.1992 (che si allega al presente atto formandone
l'all."A").

2) MANCEROLLO POLUCCI, nato a Palestrina il 30.5.39, il
quale interviene al presente atto quale Presidente del
CONSORZIO COOPERATIVE CASA CASTELLI (c.c.c.c.) s.r.l.
(C.P.:0317320584), con sede in Roma, Via Nazionale n.172,
giusto certificato del Tribunale di Roma, datato 23.12.1992
(che si allega al presente atto formandone l'all."B").

Di comune accordo le parti sopra indicate, ne consenziente, della cui capacità giuridica ed identità personale
lo Segretario rogante sono certo, rinunciano all'assistenza
dei testimoni.

P R E M I S S O

che per mero errore materiale alla convenzione
in data 23.3.93, rep.n.3674, a rogito Segretario generale
del Comune di Albano Laziale, Dr.Alberto Trivelloni, regis-
trata ad Albano Laziale il 25.3.93 al n.424-Mod.I-, trascrit-
ta alla Conservatoria RR.II.Roma 2 al numero generale
14723 e al numero particolare 9527, ed alla convenzione
in data 23.3.1993, repertorio n.3675, a rogito Segretario
generale del Comune di Albano Laziale, Dr.Alberto Trivelloni,
registrata ad Albano Laziale il 25.3.1993 al n.425-Mod.I-
trascritta alla Conservatoria RR.II.Roma 2 al numero
generale 14721 e al numero particolare 9525, con le quali
il Comune di Albano Laziale ha concesso alla Cooperativa

carrofflegno
Datturino

ALBANO LAZIALE
602

IL DIRETTORE
(Giacomo Vassalli)

Vol.

R 1993

Mot.

edilizia "UNA CASA INSIEME" s.r.l., il diritto di superficie rispettivamente sul lotto n.3 e sui lotti n.2 e n.1/p del piano di zona di Cecchina, di cui alla legge 18.4.1962, n.167, nonché alla convenzione in data 23.3.1993, repertorio n.3673, a rogito Segretario generale del Comune di Albano Laziale, Dr.Alberto Trivelloni, registrata ad Albano Laziale, il 23.3.1993 al n.423 - Mod.I --, trascritta alla Conservatoria RR.II. Roma 2 al numero generale 14722 e al numero particolare 9526, con la quale il Comune di Albano Laziale ha concesso al Consorzio Cooperativo Casa Castelli (c.c.c.c.) s.r.l. il diritto di superficie sul lotto n.1/p, non è stato allegato il rispettivo certificato di destinazione urbanistica dei lotti di terreno; ma anche, inoltre, è necessario precisare meglio la individuazione delle aree concesse alla predetta Cooperativa edilizia "UNA CASA INSIEME" s.r.l. e al predetto Consorzio Cooperativo Casa Castelli (c.c.c.c.) s.r.l.;

che, pertanto, si rende necessario rinnovare le suindicate convenzioni in data 23.3.1993, repertorio nn.3674-3675 e 3673;

che deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.5027 dell'8.10.1987, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.5 del 20.2.1988 - Parte prima - è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare in località Bifelli nella frazione di Cecchina,

di cui alla legge 18.4.1962, n.167 e successive modificazioni ed integrazioni;

— che con deliberazione del Consiglio comunale n.626 del 22.12.1979, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, ai sensi dell'art.34 della legge 22.10.71 n.865, la variante al citato piano di zona;

— che con deliberazione del Consiglio comunale n.132 del 17.12.1975, vietata dalla competente Sezione Regionale di Controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n.9, venivano determinati, in esecuzione alle prescrizioni di cui all'art.35, comma 14, della legge 22.10.1971, n.865, i criteri generali da applicarsi a tutta le convenzioni per la cessione del diritto di superficie e per la cessione in proprietà delle aree espropriate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 marzo 1961, n.167;

— che con deliberazione del Consiglio comunale n.133 del 17.12.75, approvata dalla competente Sezione Regionale di Controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n.9, è stato approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell'art.35,comma 7, della legge 22.10.71, n.865, per la cessione in diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18.4.62, n.167, in favore di Enti, Cooperative Edilizie e loro Consorzi, Imprese di costruzioni e loro Consorzi;

— che con deliberazioni del Consiglio Comunale n.304

del 25.7.1989, e n.530 del 22.12.1989, divenute esecutive
ai sensi di legge (che si allegano al presente atto formando
gli alleg."C" e "D"), è stato concesso in diritto di superfi-
cie nel piano di zona di Cecchina alla Coop. Edilizia
"UNA CASA INSIEME" s.r.l. con sede in Roma, Via Nazionale
n.172, il lotto edificabile n.3, di mq.1.958;
che con deliberazioni del Consiglio comunale n.303
del 25.7.1989, e n.529 del 22.12.1989, divenute esecutive
ai sensi di legge (che si allegano al presente atto formando
gli alleg."G" e "H"), è stato concesso in diritto di
superficie nel piano di zona di Cecchina alla Coop. Edilizia
"UNA CASA INSIEME" s.r.l. con sede in Roma, Via Nazionale
n.172, il lotto edificabile n.2, di mq.1.970 per n.
n.10 alloggi ed il lotto edificazione n.1/parte per n.3
alloggi di mq.1.350;
che con deliberazioni del Consiglio comunale n.305
del 25.7.1989 e n.531 del 22.12.1989, divenute esecutive
ai sensi di legge (che si allegano al presente atto formando
gli alleg."G" e "H"), è stato concesso in diritto di
superficie nel piano di zona di Cecchina al COMSORZIO
COOPERATIVE CASA CASTELLI (c.c.c.) s.r.l. con sede in
Roma, Via Nazionale n.172, il lotto edificabile n.1/p.
Tutto ciò pronesso, le costituite parti convengono
e stipulano quanto segue:

ART. - PRESUPPOSTI E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE -

Le presenti formano parte integrante e sostanziale della
presente convenzione alla quale, per lo stesso titolo
e previa accettazione, si allegano:

- 1)-Copia delle deliberazioni autorizzanti la stipulazione
(all."C" e "G");
- 2)-Copia della planimetria indicante la localizzazione
dell'intervento (All."I");
- 3)-Copia del certificato di destinazione urbanistica dei
lotti di terreno (All."L").

La presente convenzione ha per oggetto, ai sensi dell'art.35
della legge 22.10.1971, n.868, la concessione del diritto
di superficie sulle seguenti aree, di pertinenza del patrimo-
nio indisponibile del Comune di Albano Laziale, comprese
nel piano di zona di Cecchina quali risultanti nella planime-
tria di cui al precedente n.2 (All."H"):

A)-in favore della Cooperativa Edilizia "Una Casa Insieme"
s.r.l. il lotto edificabile n.3 della superficie comples-
siva di mq.1.958, distinto al N.C.I.T. del Comune di
Albano Laziale al Foglio 25, particella 364, confinante
con strada di piano di zona, strada di comporto e lotto
edificabile n.4, parcheggio e strada di comporto e
lotto n.2, come meglio individuato nella planimetria
di cui all'alleg."I";

B)-in favore della Cooperativa Edilizia "Una Casa Insieme"
s.r.l. il lotto edificabile n.2 della superficie comples-

civa di mq.1970, distinto al N.C.T. del Comune di Albano Laziale, al foglio 25, particella 363, confinante con strada di piano di zona, lotto edificabile n.3, parcheggio e strada di comparto e lotto edificabile n.1, come meglio individuato nella pianimetria di cui all'allegato "I";

C)-in favore della Cooperativa Edilizia "Una Casa Insieme" s.r.l. parte del lotto edificabile n.1 costituente

parte dell'area distinta al N.C.T. del Comune di Albano Laziale al foglio 25, particella 362 della superficie complessiva di mq.1.350, come meglio risultante contornata in colore blu nella pianimetria di cui all'allegato "II", confinante con area stradale di piano di zona, parte residua del lotto concesso al Consorzio Cooperativo "Casa Castelli" (c.c.c.c.) s.r.l., strada di comparto e lotto AIC, strada di comparto e lotto edificabile n.2;

D)-in favore del Consorzio Cooperativo "Casa Castelli" (c.c.c.c.) s.r.l. la restante parte del lotto edificabile n.1, di cui alla lett.c), come meglio risultante contornata in colore rosso nella pianimetria di cui all'allegato "III", confinante con parte del lotto stesso concesso alle Cooperativa Edilizia "Una Casa Insieme" s.r.l., strada di comparto, verde pubblico e lotto AIC;

Detto terreno è in corso di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Albano Laziale, mediante



[Handwritten signature]

esproprio, ai sensi della legge 22.10.1971, n.366 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune di Albano Laziale, in persona come sopra, concede il terreno stesso alle predette Società come sopra rappresentate, che accettano, per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia economica e popolare previsto dal progetto esecutivo planivolumetrico della zona, alle condizioni di legge nello stesso richiamate.

ART.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione s'intende fatta per la durata di anni 99 e potrà essere rinnovata ad istanza del sodalizio concessionario alle condizioni di cui al seguente art.9 a norma dell'art.2 della deliberazione consiliare n.132 del 17.12.75.

ART.3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

In base agli elementi di stima dei costi globali di attuazione del piano, il corrispettivo della concessione viene determinato in complessive L.347.100.000 (trecentoquarantasettemilonicentomila). Tale somma è stata corrisposta in unica soluzione prima della stipula della presente convenzione mediante versamento eseguito presso la Tesoreria del Comune di Albano Laziale con quistanze liberatorie nn.270 e 271 del 22.3.1993 per complessive L.201.925.000 dalla Cooperativa Edilizia "Una Casa Insiem" s.r.l. e n.268 del 22.3.1993 per L.65.175.000 dal Consorzio Cooperativo Case Castelli (c.c.c.c.) s.r.l.;

ART.4 - CLAUSOLA DI GARANZIA E IPOTECA LEGALE

Il Comune di Albano Laziale, come sopra rappresentato, dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale per garanzia dell'adempimento contrattuale sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'obbligo di provvedervi d'ufficio e da ogni responsabilità, in ordine al reimpiego ed alla destinazione delle somme ricavate per effetto della concessione. Tale rinuncia deve intendersi motivata, avuto riguardo alle finalità dell'intervento, dell'intendimento, dell'Amministrazione comunale di non appesantire i costi di realizzazione del programma costruttivo, ferma, comunque, restando la facoltà del Comune di procedere in danno della Cooperativa, a norma del seguente art.14, qualora risulta inadempiente alle clausole contrattuali. In caso di decadenza della concessione il Comune concedente tratterrà a titolo di penale l'intero corrispettivo della concessione medesima.

ART.5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI EDIFICI DA REALIZZARE

Sulle aree come sopra concesse la Coop. Edilizia interessata si obbliga a realizzare e mantenere case di abitazione con caratteristiche costruttive e tipologiche di edilizia economica e popolare in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART.6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

OPERE DI ALLACCIAIMENTO AI PUBBLICI SERVIZI.

Si dà atto che il corrispettivo della concessione è comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria le cui opere verranno eseguite direttamente dal Comune di Albano Laziale in base ai tempi di attuazione del piano, su progetti esecutivi debitamente approvati e nei limiti delle effettive disponibilità degli insediamenti costruttivi. Resta a carico del concessionario l'esecuzione a propria cura e spese e d'intesa con gli enti erogatori, delle reti interne di allacciamento ai servizi di cui sopra.

ART. 7 - IPOTECABILITÀ DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Può essere ipotecato esclusivamente a favore di Enti o di Istituti di credito per garanzia dei mutui che verranno concessi a finanziamento della realizzazione dei previsti fabbricati.

La facoltà del Comune di ottenere la dichiarazione di nullità del diritto del presente contratto verrà eventualmente esercitata tenendo conto delle condizioni di cui sopra, al fine di rilevare l'Ente o Istituto mutuante della minore somma tra le spese ed il migliorato, per parizia dell'Ufficio Tecnico comunale.

Sarà facoltà del Comune di subentrare nell'accordo del mutuo qualora ritenga di proseguire direttamente la costruzione.

ART. 8 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione potrà essere rinnovata su istanza del concessionario presentata almeno un anno prima della scadenza in base alle norme vigenti del rinnovo. Al termine della concessione e nel caso di mancato rinnovo della stessa il comune di Albano Laziale diviene proprietario degli edifici, alloggi ed opere e ne acquista la proprietà. La devoluzione avrà luogo "ipso iure" salvo indennizzo a favore del proprietario da calcolarsi ai sensi dell'art. 16 comma 5°, della legge 22.10.71, n. 865. I locatori degli alloggi conservano tale loro condizione anche nei riguardi del Comune, sotto l'osservanza delle preesistenti condizioni contrattuali.

ART. 9 - REQUISITI DEI SOCI.

La cooperativa, come sopra rappresentata, dichiara che i propri soci hanno i requisiti per essere assegnatari di alloggi economici e popolari a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 10 - IMPIANTI ELETTRICI, DI ACQUA E GAS

La fornitura di acqua potabile quanto per la costruzione del fabbricato e per altro uso qualiasi è riservata al Comune di Albano Laziale, che è unità ente di cui compete la fornitura nel territorio del Comune stesso.

Analoga disciplina verrà per la fornitura di energia elettrica, sia per l'illuminazione che per la forza motrice, il cui Ente competente è l'ESELI. In ogni caso il concessio-

narico è vincolato alla costruzione, sotto i fabbricati e nel lotto di pertinenza, della cabine di trasformazione dell'energia elettrica (sia per uso privato che per l'illuminazione pubblica) con l'obbligo di assumere i relativi oneri e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ente erogatore e dal Comune di Albano Laziale. Sul terreno concesso, è altresì, consentito l'eventuale passaggio di canalizzazione ai pubblici servizi di qualsiasi specie previa autorizzazione dei competenti uffici comunali. Per quanto riguarda gli eventuali impianti del gas, resta inteso che sono a carico del Comune di Albano Laziale gli oneri per la rete di adduzione, mentre le spese relative alla rete di distribuzione saranno sostenute direttamente dal complesso di utenza servizio in base ai regolamenti aziendali.

ART. 11 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Rimarranno di proprietà del Comune gli oggetti che si rinvenissero in occasione di scavi, demolizioni, costruzioni o di altre opere che si eseguissero in qualunque tempo sul terreno concesso e che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione del Comune di Albano Laziale, avessero valore storico, artistico e da altra legge, il concessionario sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne partecipazione per lettera raccomandata al Comune di Albano Laziale che disporrà per il trasporto degli oggetti rinvenuti

come sopra stabilito, aggiornato in base all'indice ISMAT sul costo della vita e diminuito, per la quota di deprezzamento in base all'età dell'edificio, come appresso indicato:

da 0 a 5 anni 0%

6 - 10 5%

10 - 20 10%

20 - 30 15% -

Tali percentuali potranno essere variate in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario.

b) Determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi.

Il canone di locazione sarà determinato in base agli indici periodicamente fissati dal Comune, in percentuale del valore desunto dai prezzi stabiliti per la cessione degli alloggi, in misura adeguata alla remunerazione e ricostruzione degli investimenti, tenendo conto delle peculiari caratteristiche dei mezzi con cui vengono finanziati gli interventi, nonché alla copertura delle spese di gestione e manutenzione degli immobili. La revisione periodica dei canoni di locazione degli alloggi sarà effettuata in rapporto alle valutazioni dell'indice generale del costo della vita e tenuto conto delle spese di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle abitazioni.

ART.2-CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

IN CASO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE LA CUI DURATA

NON PUO' SUPERARE QUELLA PREVISTA NELL'ATTO ORIGINARIO

(ART.35-COMMA 8-LETT.G) DELLA LEGGE 22.10.71,N.865).

Il corrispettivo in caso di rinnovo della concessione verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente, per l'edilizia economica e popolare al momento del rinnovo stesso, aumentato dalla spesa prevista con stima dell'ufficio tecnico comunale, per il rinnovo e l'adeguamento delle urbanizzazioni.

ART.3-SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER L'INOSERVANZA

DEGLI OBBLIGHI STABILITI NELLA CONVENZIONE ED AI

CASI DI MAGGIORE GRAVITA' IN CUI TALE INOSERVANZA
COMPORTI LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE E LA CONSEQUENT

ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (ART.35, COMMA

8°, LETT.F) DELLA LEGGE 22.10.71, n.865).

Saranno applicate a carico del concessionario le sanzioni per i casi di inosservanza degli obblighi contrattuali:

A) Interesse, dell'10% annuo, per il tardivo pagamento del corrispettivo della concessione;

B) Penale di L.0,50 per metro cubo per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto della costruzione che il concessionario intende realizzare, rispetto al termine di tre mesi decorrenti dalla data di approvazione tutoria del contratto di concessione. Qualora

Le disposizioni di cui sopra dovranno essere partecipate ai vari imprenditori delle opere di scavo, demolizione, costruzioni, ecc., per ogni effetto di diritto anche nel riguardo degli operai dipendenti. Nel caso di ritrovamento di cose di pregio il Comune potrà assegnare, tenuto conto delle circostanze, premi agli inventori secondo equità e senza diritto di reclamo.

ART.12 - DISPENSA DA RESPONSABILITÀ

La concessione si intende effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui i terreni si trovano, senza responsabilità da parte del Comune, sia per la natura del sottosuolo, sia per l'eventuale presenza di costruzioni e sia, infine, per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione delle previste opere di urbanizzazione della zona. Inoltre il Comune è esonerato dall'obbligo di consegnare al concessionario la documentazione relativa all'area concessa e da ogni altro obbligo di garanzia. Le clausole del presente articolo e del seguente art.13 vengono espressamente approvata dal concessionario.

ART.13 - SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Qualora nell'ambito del piano di zona del soprassuolo e nel sottosuolo esistessero condutture elettriche e telefoniche, tubazioni di acqua e gas, nonché fogne, ecc., gli oneri per il loro spostamento in altra sede saranno assunti dal Comune e le relative spese riportate pro-

quota tra tutti gli assegnatari in rapporto alla volumetria edificabile prevista dai piani di zona.

ART.14 - RINVIO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.132 DEL 17.12.1975.

Il Concessionario formalmente dichiara di accettare le seguenti condizioni generali previste dalla deliberazione consiliare n.132 del 17.12.75:

ART.1-CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA

DEI CANONI DI LOCAZIONE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE
DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI, OVE QUESTA
SIA CONSENTITA (ART.35, COMMA 8^o, LETT.E) DELLA LEGGE

22.10.1971, n.865.

A)-Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi.

Il prezzo massimo di cessione dell'alloggio dovrà essere approvato dal Comune e determinato con riferimento al corrispettivo versato per la cessione del diritto di superficie, al valore delle urbanizzazioni che siano eventualmente realizzate a cura e spese del concessionario; al costo della costruzione, alle spese generali, comprese quelle di progettazione nonché agli oneri di preammortamento e di finanziamento.

Il costo della costruzione sarà determinato tenuti conto degli interventi di edilizia residenziale pubblica nonché delle particolari e specifiche caratteristiche dell'intervento. E' consentita una revisione del prezzo di cessione,

il progetto della costruzione non venga approvato dai competenti Uffici Tecnici del Comune la stessa penale sarà dovuta per il ritardo rispetto ai termini di due mesi comunicato per la presentazione di un secondo progetto così pure nel caso occorra un terzo ed ultimo progetto.

C) Penale di L.0,50 per metro cubo per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato rispetto al termine di tre mesi dalla data di rilascio della licenza di edificare.

D) Penale di L.0,50 per metro cubo per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della costruzione del fabbricato rispetto al termine di due anni decorrenti dall'inizio dei lavori.

E) Nel caso di cessione e di locazione di alloggio per un corrispettivo superiore a quello determinato secondo il criterio di cui all'art.1 della presente deliberazione sarà applicata al superficiario inadempiente una penalità convenzionale, in misura variante da tre a cinque volte la differenza tra il corrispettivo da richiedere in base alla presente deliberazione e quello effettivamente richiesto, avendosi riguardo per quanto concerne l'ipotesi di locazione, al canone annuo.

F) Nel caso di inadempienza e di inosservanza da parte del concessionario di obblighi eventualmente assunti circa la costruzione delle opere di urbanizzazione

specificate nell'apposita convenzione il Comune interverrà costitutivamente nell'esecuzione dei lavori suddetti, addebitandone le spese al concessionario e riservandosi la rivalsa sulle garanzie finanziarie da questi prestate salvo l'applicazione di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti sulla spesa sostenuta e le richieste di maggiori danni.

G) In caso di inosservanza da parte del concessionario dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previsti nella convenzione, potrà essere ordinata la sospensione dei lavori di costruzione degli edifici fini quando le opere di urbanizzazione non saranno state adeguate secondo le prescrizioni del Comune.

) In caso di inosservanza da parte del concessionario del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale il diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata, si avrà decaduta della concessione.

I) Si avrà inoltre decaduta della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie, nel caso di gravi e ripetute violazioni dell'obbligo di determinare e mantenere i canoni di locazione nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art.1 della presente deliberazione.

La rivalutazione del contratto di concessione derivante

dai casi di decaduta, di cui alle precedenti lettere),
ed i) comporterà il ripristino del pieno possesso dell'area
del Comune, che acquisiterà anche la proprietà dell'eventuale
costruzione già realizzata, salvo il versamento in favore
dei concessionari decurtata della minore somma tra le
spese ed il migliorato.

ART.15 - TRASCRIZIONE DELLA CONVEZIONE

La presente convenzione sarà registrata per legge e trascritta
in tutti i suoi articoli a cura del notaio rogante.

ART.16 - ESECUTIVITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è pienamente valida e produttiva
di effetti per le parti fin d'ora.

ART.17 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e fiscali incidenti e conseguenti
alla stipulazione sono a carico del concessionario, che
avrà facoltà di invocare tutte le agevolazioni previste
dalla normativa in vigore.

Il presente atto, scritto a macchina da persona
di mia fiducia è contenuto in n.5 fogli di carta legale,
pagina n.18 e righe n.19 fin qui.

Lotto, approvato e sottoscritto

F.to Samiiale Umano


F.to Agliocchi Luigi

F.to Polucci Marcello

F.to Trivelloni Alberto

Per copia conforme all'originale
l. 27 APR. 1993

IL SEGRETARIO GENERALE
Trivelloni Dr. Alberto



All. "A"

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione Società Commerciali

Mod. 3

Il sottoscritto Cancelliere certifica risultare dagli atti depositati, trascritti e pubblicati in questa Cancelleria, e attualmente in vigore, che la:

UNA CASA INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA
EDILIZIA ARLI,

debitamente costituita, omologata e trascritta nei Registri di questa Cancelleria al N. 6812-92 ha sede in Roma VIA NAZIONALE 172-

ed è nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti, non essendo in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o liquidazione.

Che il consiglio di amministrazione attualmente in carica è composto:

PRESIDENTE: AGLIOCCHI LUIGI nato ad
ALBANO LATITDE il 22-05-1949;

VICE PRESIDENTE: VENETIA CORRADO nato
a S. MICHELE DI SERINO il 06-04-1947;

CONSIGLIERE: SERAFIN FRANCO nato a
Velletri il 28-10-1950 -

NOTIFICA IL 07-11-1992 PER TRE ANNI -

Che per statuto il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed il presidente ha la firma e la rappresentanza sociale.

23 DIC. 1992



CANCELLERIA COMMERCIALE
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Salvatore Montaperto)



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Per copia conforme affidabile.

Albano Laziale, 13

26 APR. 1983

IL VICEZIONARIO INCARICATO

Oscar Mollo

